

TI_GERICHTE 11.2018.18 vom 5. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.18

FR: TI_GERICHTE 11.2018.18 du 5 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2018.18 del 5 giugno 2018

Regeste

Trattenuta (e modifica) di stipendio; notifica di atti giudiziari all'estero

Erwägungen

E. 2

Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) – come pure una relativa modifica – chiesta al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Una decisione del genere è appellabile perciò entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie simile presupposto è dato, ove appena si pensi che la trattenuta di € 550.00 mensili (fr. 643.50 mensili) è destinata a durare, di per sé, fino alla maggiore età del figlio L_____. Con l'appello può essere impugnato anche un eventuale rifiuto del gratuito patrocinio. Un reclamo separato non occorre (I CCA, sentenza inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018, consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del ricorso, in concreto la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice di AO 1 il 13 febbraio 2018 (tracciamento degli invii EasyTrack n. 98._____, agli atti). Inoltrato il 23 febbraio 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 3

All'appello AO 1 acclude una serie di documenti, che però si trovano già agli atti. Non è necessario interrogarsi pertanto sulla loro proponibilità.

E. 4

Nella decisione del

E. 9

Per quel che riguarda il reddito di AP 1, agli atti figura unicamente un conteggio di stipendio del mese di gennaio 2017 da cui si evince che a fronte di un salario di fr. 4593.60 mensili lordi l'interessato guadagna, una volta dedotti gli oneri sociali e l'imposta alla fonte, fr. 2891.65 mensili netti (doc. B, 5° foglio). Tale importo è al netto però di una rata di fr. 1500.– mensili che il datore di lavoro trattiene dallo stipendio in rimborso di un prestito da lui elargito al lavoratore (interrogatorio di AP 1 dell'8 febbraio 2018: verbali, pag. 2; v. anche dichiarazione prodotta quello stesso 8 febbraio 2018). E il mantenimento della famiglia, in particolare il sostentamento dei figli, è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017 consid. 7c), sicché la restituzione del mutuo non può essere considerata. Ne segue uno stipendio mensile di fr. 4391.65 mensili, cui va aggiunta la quota

di tredicesima (circa fr. 300.– mensili). Il Pretore si è fondato su un reddito dichiarato dall'interessato di fr. 3860.– mensili, trascurando che tale cifra non trova alcun riscontro agli atti e che essa nemmeno comprende la quota di tredicesima (verbale dell'8 febbraio 2018, pag. 2).

E. 10

Nelle condizioni descritte, con un reddito di fr. 4691.65 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 4031.90 mensili, AP 1 conserva un margine di circa fr. 660.– mensili (corrispondenti a circa € 570.00) con cui può far fronte al contributo alimentare per L._____. Non si può dire quindi che il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo sia leso, sicché nel risultato non sussistevano i presupposti perché il Pretore annullasse la trattenuta di stipendio. Si aggiunga che, quand'anche la trattenuta di fr. 660.– mensili sembrasse incidere sul minimo esistenziale del diritto esecutivo, ciò ancora non significava che essa andasse revocata in tutto o in parte. Questa Camera ha già avuto occasione di ricordare che il fabbisogno minimo del diritto esecutivo non è sempre intangibile (DTF 123 III 332; V onder Mühl in: Basler Kommentar, SchKG, 2^a edizione, n. 41 ad art. 93). Ove una trattenuta di stipendio sia chiesta da un creditore che senza il contributo alimentare non riesca a coprire il proprio fabbisogno minimo, in effetti, il debitore con redditi insufficienti a coprire a sua volta il proprio fabbisogno minimo (compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore vede intaccare il proprio (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami). Nell'ipotesi in cui la trattenuta di fr. 660.– mensili sembrasse incidere sul minimo esistenziale del diritto esecutivo, di conseguenza, nel caso specifico il suo ammontare sarebbe stato da determinare anche in funzione di tale precetto.

E. 11

Nelle osservazioni all'appello AP 1 fa valere che, comunque sia, L._____ vive attualmente in Calabria dalla nonna materna, alla quale egli versa direttamente € 200.00 mensili, di modo che AO 1 non è nemmeno legittimata a chiedere la trattenuta di stipendio. Il problema è che il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori può tenere conto di modifiche delle circostanze successive alla decisione in cui figurano i contributi alimentari, tutt'al più, come un giudice del rigetto dell'opposizione (Bastons Buletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 291 con riferimenti). Il debitore deve dunque recare prove immediatamente esperibili, prove che in concreto l'interessato non ha neppure offerto. Come lo stesso Pretore riconosce, la situazione di L._____ è “tutt'altro che chiara”. E in presenza di circostanze che non possono essere accertate immediatamente e con certezza il giudice della trattenuta non può modificare o sospendere l'obbligo di pagamento. Anche su questo punto l'appello si rivela dunque provvisto di buon diritto.

E. 12

L'appellante si duole altresì che il Pretore le abbia rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio “per impossibilità d'esito favorevole delle tesi proposte e per la temerarietà processuale del suo comportamento”. Essa contesta che la sua resistenza fosse sprovvista di esito favorevole, “stante come la scrivente abbia telefonato alla Pretura per spiegare i motivi della mancata presenza alla successiva udienza [dell'8 febbraio 2018], dopo avere ricevuto tutta la documentazione ed essersi resa conto di ciò che effettivamente si sarebbe dovuto discutere, formulando comunque delle osservazioni scritte, regolarmente depositate”. Tale motivazione cade nel vuoto. Rifiutandosi di comparire personalmente in udienza e

presentando un memoriale non richiesto, AO 1 ha infatti compiuto atti perfettamente inutili. Intanto perché in tal modo essa si è sottratta al contraddittorio sulla richiesta della controparte e in secondo luogo perché, insistendo nel sostenere l'incompetenza del Pretore, essa ha reiterato una tesi senza fondamento (sopra, consid. 5). A ragione il Pretore ha rifiutato dunque all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC).

E. 13

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante tuttavia avrebbe potuto far valere tutte le sue argomentazioni davanti al Pretore, comprese quelle sul minimo esistenziale del diritto esecutivo riguardanti AP 1. Rifiutandosi di comparire dinanzi al primo giudice, essa medesima ha dato adito a una procedura di appello della quale non può giovarsi. Sia come sia, nella fattispecie tutto induce a presumere che una riscossione di spese all'estero si tradurrebbe in un costo aggiuntivo per l'erario cantonale. Tanto vale pertanto rinunciare, eccezionalmente, a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, l'appellante non può pretendere indennità – una volta ancora – per un appello da lei stessa provocato. L'esito dell'attuale decisione non incide sul dispositivo di primo grado in materia di spese processuali, il Pretore avendo rinunciato alla riscossione di oneri. Riguardo alle ripetibili, per tacere del fatto che una pretesa non cifrata si rivela irricevibile (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti), davanti al Pretore la legale di AO 1 ha compiuto solo una prestazione inutile (la stesura di un memoriale in cui essa contestava a torto la competenza del primo giudice). Non è il caso perciò di intervenire al proposito.

E. 14

Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio in appello, il primo requisito da vagliare a tal fine è l'indigenza della richiedente (art. 117 lett. a CPC). Incombe infatti a chi postula il beneficio del gratuito patrocinio rendere verosimile tale presupposto, illustrando la propria situazione di reddito e di patrimonio (art. 119 cpv. 2 CPC), non senza recare per quanto possibile le prove necessarie (sentenza del Tribunale federale 5A_502/2017 del 15 agosto 2017 consid. 3.2 e 3.3 con rinvii, in: SZZP /RSPC 2017 pag. 522). In concreto tutto si ignora sulla situazione finanziaria dell'interessata. Assistita da una legale, costei non poteva ignorare tuttavia l'esigenza di sostanziare la propria richiesta. Né toccava a questa Camera interpellare l'appellante o sollecitare la produzione di documenti (sentenza del Tribunale federale 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3). Non si disconosce che nella precedente procedura di diffida ai debitori l'interessata aveva ottenuto “eccezionalmente” dal Pretore il beneficio richiesto. Ciò non la esonerava tuttavia dal presentare la necessaria documentazione in questa sede, men che meno ove si consideri che essa non contesta di avere ripreso nel frattempo l'esercizio di un'attività lucrativa. In condizioni siffatte è esclusa la concessione del beneficio. II. Sull' “opposizione ” e sull'appello di AP 1

E. 15

AP 1 ha preso conoscenza della decisione impugnata dal proprio datore di lavoro il 29 gennaio 2018, decisione che gli è pervenuta personalmente il 1° febbraio 2018. L'“opposizione” del 31 gennaio 2018 e l'appello del 9 febbraio successivo sono dunque tempestivi. L'accoglimento dell'appello presentato da AO 1 e il conseguente ripristino dell'ordine di trattenuta fa sì che l'“opposizione” di AP 1 non perda interesse. Va trattata pertanto come appello contro la decisione del 25 gennaio 2018. Quanto al memoriale del 9 febbraio successivo, esso va considerato quale completazione dell'appello, ammissibile poiché

introdotta entro la scadenza del termine di impugnazione (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n.12 ad art. 311; Mathys in: Baker & M c Kenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 15 ad art. 311). Nulla osta dunque alla trattazione dei due rimedi.

E. 16

Nella decisione impugnata il Pretore, accertata l'esistenza di un valido titolo esecutivo (il decreto emesso dal Tribunale di Varese), ha ordinato la trattenuta di stipendio, vista “la reiterata trascuranza del convenuto nell'adempimento dei suoi doveri di mantenimento verso il figlio” benché il suo minimo esistenziale risultasse “verosimilmente rispettato”. AP 1 lamenta anzitutto una lesione del proprio diritto di essere sentito per non avere potuto partecipare al dibattimento del 25 gennaio 2018 e non essersi così potuto difendere. Egli fa valere che agli inizi di gennaio del 2018 si trovava a _____ con la compagna e i figli, sicché non ha potuto ritirare la convocazione del Pretore. a) L'art. 253 CPC dispone che se un'istanza presentata nell'ambito di una procedura sommaria non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. In concreto si evince dagli atti che il 19 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha notificato l'istanza al convenuto per invio raccomandato al recapito indicato da AO 1 (via _____, _____), citando le parti all'udienza del 25 gennaio 2018. Dal “tracciamento degli invii” postali Easy Track relativo al plico in questione (_____) consta però che il 3 gennaio 2018 l'invio è stato “respinto” e che dopo il periodo di giacenza di un mese nell'ufficio postale italiano è tornato alla Pretura il 14 febbraio 2018 “per compiuta giacenza”. b) Che, dandosi una notificazione di atti giudiziari in Italia, il Pretore potesse procedere direttamente per via postale è fuori discussione (RtiD II-2010 pag. 749 consid. 4; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_399/2014 dell'11 febbraio 2015 consid. 2.1). Analogamente a quanto vale in Svizzera nel caso di invii postali raccomandati non ritirati (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), anche nell'eventualità di una notifica postale all'estero vige inoltre la finzione per cui la consegna di una raccomandata si presume avvenuta al più tardi l'ultimo dei sette giorni di giacenza nell'ufficio postale, sempre che un avviso di ritiro sia stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale e che il destinatario potesse aspettarsi l'invio (RtiD II-2010 pag. 750; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4b con rinvii). c) Se alla posta tocca dimostrare che un tentativo di consegna ha avuto luogo e quando, i registri postali o i “tracciamenti degli invii” del sistema elettronico “Track & Trace” (ora “Easy Track”) facendo fede al riguardo e presumendosi esatti, al destinatario che sostiene di non avere ricevuto alcun avviso di ritiro e di non avere potuto ritirare il plico raccomandato allo sportello postale incombe di vincere simile presunzione. Trattandosi di un fatto negativo, non gli si chiede una prova piena. Una verosimiglianza preponderante basta. La mera ipotesi di una dimenticanza o di un errore del portalelettere non è sufficiente tuttavia per sovvertire la presunzione di esattezza legata alle registrazioni postali. A tal fine occorrono indizi concreti (I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 2C_713/2015 del 13 dicembre 2015, consid. 3.3). d) Si ricordi che l'ordinamento giuridico italiano mostra finanche maggiore severità. Intanto l'art. 1335 del Codice civile italiano stabilisce espressamente che “la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. Inoltre la giurisprudenza ha avuto modo di confermare che una lettera raccomandata non consegnata per assenza del

destinatario (o di un'altra persona abilitata a riceverla) si presume giunta al recapito già “con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale”. Per capovolgere tale presunzione il destinatario deve dimostrare di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di avere notizia del tentativo di consegna, ad esempio perché assente all'estero o perché ricoverato per un lungo periodo in ospedale in seguito a malattia o infortunio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4c con rinvii). e) Nella fattispecie, come detto, dal sistema elettronico Easy Track risulta che l'invio raccomandato è stato respinto il 3 gennaio 2018. Ciò significa che il destinatario (o un'altra persona abilitata a riceverlo) ha rifiutato la consegna del plico (si vedano le informazioni sulla nozione di “rinvio” nella sezione “Eventi, Monitorare gli invii” in: <https://www.post.ch/it/commerciale/ottimizzazione-dei-processi/fra-voi-e-la-posta/eventi-monitorare-gli-invii#S06>). L'appellante non allude a errori o indicazioni inveritiere da parte della posta. Sostiene di essere stato a _____ in quel periodo, ma non reca alcun elemento che possa far apparire verosimile l'asserzione. La notifica dell'invio raccomandato contenente la convocazione in Pretura all'udienza del 25 gennaio 2018 è pertanto validamente avvenuta. Né l'appellante poteva dirsi sorpreso della citazione, il suo stipendio essendo già colpito da sequestro per mancato pagamento di contributi alimentari (doc. C e D nell'inc. SO.2017.6560). Egli non poteva disconoscere quindi che, prima o poi, AO 1 avrebbe messo in esecuzione il decreto del Tribunale di Varese. Invano egli lamenta perciò una violazione del suo diritto di essere sentito (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 4d). Sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 17

L'appellante afferma poi di avere versato il contributo alimentare per i figli e lamenta una lesione del suo minimo esistenziale. Ci si può domandare se, sollevate per la prima volta in questa sede, simili contestazioni siano ammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, il versamento di € 200.00 mensili alla suocera G_____ P_____ (presso cui risiederebbe il figlio L_____) non libera l'appellante dai suoi obblighi. Se ritiene che il contributo di mantenimento a suo carico non sia più conforme allo stato di fatto, un debitore deve attivarsi presso il giudice competente per ottenerne la modifica (sopra, consid. 9). Non può agire unilateralmente di propria iniziativa. Fino al momento in cui il Tribunale di Varese non lo modificherà, il decreto del 1° giugno 2015 rimane quindi esecutivo e il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una diffida ai debitori) vi si deve per principio attenere. Quanto al minimo esistenziale del diritto esecutivo, già si è spiegato che una trattenuta di stipendio fondata su un avviso ai debitori deve rispettarlo (sopra, consid. 8b). Si è visto però che nel caso specifico non se ne ravvisa una lesione. Si ripete: qualora un debitore alimentare non sia più in grado di versare il contributo di mantenimento fissato dal tribunale, deve rivolgersi al giudice della modifica (non al giudice dell'esecuzione) e chiedere la modifica di tale contributo. Il giudice dell'esecuzione si limita unicamente a verificare che il debitore possa conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. Ne discende che l'appello, privo di fondamento, è destinato all'insuccesso.

E. 18

L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello del 9 febbraio 2018.

E. 19

Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per i motivi esposti in relazione all'appello di AO 1 si giustifica rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni. III. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 20

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la anche soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Per questi motivi, decide: 1. Le cause inc. 11.2018.18, 11.2018.22 e 11.2018.23 sono congiunte. 2. L'appello di AP 1 è respinto e la sentenza emessa dal Pretore il 25 gennaio 2018 è confermata. 3. Non si riscuotono spese per tale decisione. 4. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata dal Pretore il 9 febbraio 2018 è così riformato: L'istanza di modifica presentata da AP 1 volta alla revoca della trattenuta di stipendio decretata il 25 gennaio 2018 è respinta. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 5. Non si riscuotono spese per tale decisione né si assegnano ripetibili. 6. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta. 7. Notificazione a: –; – avv.. Comunicazione a: –SA, (dispositivo n. 4, al passaggio in giudicato); – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.